

COMUNE DI BADESI

Provincia di Olbia Tempio

*REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N° 50*

Articolo 1 – OBIETTIVI, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, della fornitura e servizio. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999.
4. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di: *programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.
6. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.

Articolo 2 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e/o di appalti di servizi o forniture sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.

Articolo 3 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999.

Articolo 4 – PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con provvedimento del responsabile, garantendo una

opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza Professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti, anche con compiti di supporto.

2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso responsabile verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono:
 - a) il responsabile Unico del procedimento;
 - b) Direttore dei lavori, coordinatore della esecuzione in materia di sicurezza e tecnico contabile;
 - c) collaudatore;
 - d) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente ovvero del responsabile del procedimento.

Articolo 5 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'80% del "Fondo" é ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.
2. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Se le attività svolte sono tutte rientranti nella qualifica funzionale ricoperta i compensi sono ridotti del 10%.
5. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente, ad eccezione di quelli derivanti dallo svolgimento di alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.
6. I pagamenti sono disposti dal responsabile una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi
7. Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
 - a. Responsabile del Procedimento e Collaboratori 30%;**
Responsabile del Procedimento 60% del 30%
Collaboratori 40% del 30%;
 - b. Programmazione degli interventi 10%;**
Responsabile della Programmazione 60% del 10%
Collaboratori 40% del 10%;
 - c. Verifica preventiva progetti 15%;**
Responsabile della verifica 60% del 15%

Collaboratori 40% del 15%;

d. Redazione bandi capitolati, procedure di gara, contratti 15%

Responsabile bandi capitolati, procedure di gara, contratti 60% del 15%

Collaboratori 40% del 15%;

e. Direzione lavori o direzione dell'esecuzione 20%;

Responsabile della direzione lavori o dell'esecuzione 60% del 20%

Collaboratori 40% del 20%;

f. Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità 10%;

Responsabile del collaudo o di verifica di conformità 60% del 10%

Collaboratori 40% del 10%

Articolo 6 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO

I compensi di cui ai precedenti articoli verranno liquidati dal Responsabile del Settore Tecnico con le seguenti scadenze:

- a) Per le attività di cui ai punti 7.b, 7.c e 7.d dell'art. 5, dopo la pubblicazione del bando di gara;
- b) Per le attività di cui ai punti 7.e e 7.f dell'art. 5, dopo l'emissione dello stato finale;
- c) Al Responsabile del Procedimento, di cui al punto 7.a dell'art. 5, il **50%** del totale spettante contestualmente alla pubblicazione del bando di gara ed il restante **50%** del totale spettante dopo l'emissione dello stato finale;
- d) Ai Collaboratori **50%** del totale spettante contestualmente alla pubblicazione del bando di gara ed il restante **50%** del totale spettante dopo l'emissione dello stato finale;

Articolo 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.